

STATUTO

FAST FerroVie

P R E M E S S A

Lo Statuto è lo strumento che regola i rapporti interni ed esterni del sindacato; ogni azione, ogni atto a qualsiasi livello va compiuto nel suo rispetto, perché in esso è contenuta la volontà del Congresso e quindi di tutti gli associati. Lo Statuto è comprensivo del Regolamento Interno e del Regolamento Amministrativo che ne costituiscono parte integrante.

TITOLO I

Costituzione, denominazione, sede, finalità, indipendenza e adesioni

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita la FAST Ferrovie-Autoferro e Servizi Ferroviari di qui in poi denominata FAST FerroVie, già Fast Ferrovie, prima Sindacato SMA (Sindacato Macchinisti e Attività Ferroviarie).

La sede sociale nazionale della FAST FerroVie è sita in Roma.

Art. 2 - Indipendenza e autonomia

La FAST FerroVie è un'organizzazione autonoma, libera, democratica che definisce, nei confronti della vita politica e sociale, un proprio giudizio scevro da ogni condizionamento ideologico esterno al sindacato.

La FAST FerroVie si richiama ai principi di democrazia e libertà della costituzione repubblicana, che fonda sul lavoro la realtà dell'organizzazione dello Stato nonché ai principi sanciti nella carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea. Afferma la sua democraticità nell'impegnarsi a sostenere, a favorire e a difendere le libere istituzioni e il pluralismo politico e sociale.

Le sedi sindacali non possono coabitare con le sedi di partito o di movimenti o di associazioni con fini politico-partitici.

Art. 3 - Finalità

La FAST FerroVie si prefigge, nella sua azione politica-rivendicativa:

- Di affermare e tutelare gli interessi sociali, professionali ed economici dei propri associati nel rispetto dei valori morali e della dignità della persona;
- Di garantire la salute delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso la conquista di più elevati livelli di sicurezza sul lavoro.

Art. 4 - Adesioni

La FAST FerroVie aderisce alla "Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti" denominata FAST.

TITOLO II

Soci, diritti e doveri

Art. 5 - Soci

Indipendentemente dalle opinioni politiche, religiose ed ideologiche sono soci, subordinatamente al versamento delle quote sociali, tutti gli iscritti, in attività di servizio, appartenenti alle categorie dei Ferrovieri, degli Autoferrotranvieri (compresi gli internavigatori del trasporto pubblico locale e delle autolinee in concessione) e degli Appalti-Servizi ferroviari e collaterali al trasporto.

Art. 6 - Diritti

Ogni socio ha il diritto di:

Partecipare alle assemblee;

- a) Elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- b) Essere assistito nelle questioni di carattere sindacale comprese quelle di natura legale instauratesi a seguito di comportamenti individuali espressamente e specificatamente autorizzati dagli organismi centrali della FAST FerroVie.

Art. 7 - Doveri

Ogni socio ha il dovere di:

- a) Contribuire alla promozione del sindacato;
- b) Osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché i deliberati degli organismi centrali e periferici del sindacato;

Art. 8 - Cessazione della qualità di socio

La cessazione della qualità di socio avviene per:

- a) Termine della trattenuta a ruolo della quota associativa;
- b) Mancato versamento, in caso di contribuzione diretta, della quota associativa;
- c) Espulsione deliberata dagli organismi competenti.

TITOLO III

Disciplina interna

Art. 9 - Organismi preposti all'amministrazione della disciplina

Gli organismi preposti all'amministrazione della disciplina sono:

- La Segreteria Nazionale;
- Il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- Il Direttivo Nazionale;
- Il Congresso Nazionale.

Art. 10 - Norme generali

La disciplina è regolata in ogni caso su due gradi di giudizio.

Sulle sanzioni disciplinari dei soci delibera il Collegio Nazionale dei Probiviri, avverso tali deliberazioni è ammesso il ricorso, su richiesta dei sanzionati, o della parte avversa, al Direttivo Nazionale che delibera a maggioranza nella prima riunione utile.

Art. 11 - Provvedimenti e Sanzioni disciplinari

Il provvedimento disciplinare, a carico dei soci, che può essere adottato dall'organismo preposto è:

- a) Sospensione cautelativa dalle cariche/incarichi sociali;

Le sanzioni disciplinari, a carico dei soci, che possono essere adottate dall'organismo preposto sono:

- 1) Richiamo formale;

- 2) Sospensione a tempo determinato o indeterminato dalle cariche sociali, dal sindacato e/o dai diritti di socio;
- 3) Espulsione dal sindacato.

Art. 12 - Sospensione cautelativa

La sospensione cautelativa dalle cariche/incarichi sociali può essere applicata dalla Segreteria Nazionale nei casi in cui il socio sia sottoposto ad accertamenti disciplinari per una o più mancanze punibili con i provvedimenti contemplati nell'art. 14.

Art. 13 - Richiamo formale

Il richiamo formale viene applicato dal Collegio Nazionale dei Probiviri per lievi violazioni statutarie o atti di infrazione statutaria commessi con palese e manifesta buona fede che comunque non arrecano danno né morale né materiale al sindacato.

Art. 14 - Sospensione a tempo ed espulsione

Le sanzioni disciplinari previste al punto 2 dell'art. 11, vengono comminate dal Collegio Nazionale dei Probiviri per violazioni statutarie o atti di infrazione statutaria non ricadenti nelle condizioni esplicitate all'art. 13.

Le sanzioni disciplinari previste al punto 3 dell'art. 11, vengono comminate dal Collegio Nazionale dei Probiviri per:

- Azione/i coscientemente commessa/e a danno morale o materiale del sindacato o di un singolo socio;
- Comportamento/i palesemente immorali;

I soci che sono stati espulsi non possono più iscriversi o far parte del sindacato a qualsiasi livello salvo che, in sede Congressuale Nazionale, i soci espulsi presentino una specifica istanza di riammissione.

Il loro reinserimento è subordinato all'accoglimento da parte del Congresso della richiesta di riammissione ivi presentata.

Art. 15 - Disconoscimento dello statuto

Il socio o i soci che si rivolgano, senza una specifica liberatoria emanata dalla Direzione Operativa Nazionale, ad organismi esterni al sindacato (avvocato, magistratura, altri enti, altre organizzazioni sindacali compresa la confederazione) per questioni statutarie, salvo questioni penali, prima che gli organismi preposti all'amministrazione della disciplina si siano espressi in maniera definitiva, cessano automaticamente e contestualmente dalla qualità di socio. È compito della Segreteria Nazionale comunicare all'interessato/i la cessazione da socio ai sensi dell'art. 9.

TITOLO IV

Democrazia interna

Art. 16 - Elezioni alle cariche sociali

Il sindacato assicura la democrazia interna attraverso elezioni alle cariche sociali a maggioranza relativa con voto diretto e segreto.

Con consenso unanime dell'assemblea, è ammessa l'elezione con voto palese o per acclamazione.

Per assicurare un'adeguata presenza di genere il sindacato garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità alle candidature femminili.

Art. 17 - Eleggibilità

Solo i soci possono essere candidati, eletti e ricoprire le cariche sociali ad eccezione di quelli che aderiscono ad altre organizzazioni, movimenti o associazioni sindacali (a meno che, a dette organizzazioni, movimenti o associazioni, non abbiano già formalizzato la disdetta) o che ricoprono cariche elettive afferenti a liste civiche, organizzazioni, partiti o movimenti politici.

In caso di parità di voti viene eletto il socio più anziano nell'appartenenza al sindacato.

Art. 18 - Durata e decadenza degli organismi

Le cariche sono elettive.

Le cariche della FAST FerroVie hanno una durata di quattro anni e decadono all'apertura dei rispettivi congressi, salvo il disbrigo dell'ordinaria amministrazione, mentre le cariche di sindaco e di probiviro decadono all'insediamento dei rispettivi nuovi collegi.

Quelle di Segreteria Nazionale (con l'esclusione della carica di Segretario Nazionale) e quelle Territoriali (con l'esclusione della carica di Segretario Regionale e di Segretario Provinciale) vanno rinnovate entro i cinquanta giorni successivi al Congresso Nazionale.

Quelle di Segretario Regionale e di Segretario Provinciale vanno rinnovate entro i trenta giorni precedenti il Congresso Nazionale.

I consiglieri del nuovo direttivo nazionale saranno eletti, proporzionalmente nelle regioni, entro i trenta giorni precedenti il Congresso Nazionale.

TITOLO V

Organismi del sindacato

19 - Organismi centrali e territoriali del sindacato

Sono organismi centrali:

- a) Il Congresso Nazionale;
- b) Il Direttivo Nazionale;
- c) La Direzione Operativa Nazionale;
- d) La Segreteria Nazionale;
- e) Il Collegio Nazionale dei Sindaci;
- f) Il Collegio Nazionale dei Probiviri;

Sono organismi territoriali:

- a) Il Congresso Regionale;
- b) Il Direttivo Regionale;
- c) La Segreteria Regionale;
- d) Il Collegio Regionale dei Sindaci;
- e) Il Congresso Provinciale;
- f) La Segreteria Provinciale;
- g) La Segreteria Sezionale.

TITOLO VI

Organismi centrali

Art. 20 - Congresso nazionale

Il Congresso Nazionale è il massimo Organismo istituzionale del sindacato. Esso si riunisce ogni quattro anni, salvo convocazione straordinaria.

La convocazione del Congresso ordinario Nazionale è di competenza del Direttivo Nazionale e avviene secondo i tempi fissati dalle norme del Regolamento Interno.

La convocazione del Congresso Straordinario Nazionale avviene:

1. Con delibera approvata dai due terzi dei componenti del Direttivo Nazionale aventi diritto al voto;
2. su richiesta del 50% + 1 dei soci in campo nazionale, mediante richiesta inviata alla Segreteria Nazionale;

Nel caso di convocazione del congresso straordinario che avvenga secondo quanto previsto al punto 2, sarà cura e responsabilità del Segretario Regionale (o vice) garantire l'autenticità delle firme inviate alla Segreteria Nazionale.

Nel caso di convocazione del congresso straordinario non ha luogo la decadenza delle cariche di cui all'art. 18, a meno che tale decadenza non sia posta all'ordine del giorno dello stesso congresso.

Art. 21 - Composizione del congresso nazionale

Il numero dei delegati al Congresso Nazionale è ripartito territorialmente in proporzione di uno ogni

quaranta o frazione di quaranta degli iscritti nella regione.

In caso di impossibilità di uno o più delegati a partecipare al congresso, costoro vengono sostituiti attingendo dalla graduatoria dei non eletti della/e regione/i interessata/e in ordine alle preferenze acquisite.

Ogni componente del congresso può essere in possesso di una sola delega oltre la propria.

Partecipano al congresso con diritto di voto (valore uno), ma non possono delegarlo, tutti i componenti del Direttivo Nazionale uscente.

Art. 22 - Svolgimento e compiti del congresso nazionale

L'apertura formale del congresso è valida se vi sono rappresentati almeno i 2/3 dei soci.

Le delibere sono valide se sono presenti almeno i 2/3 del numero dei soci necessari all'apertura dei lavori.

Le delibere sono approvate a maggioranza semplice, salvo diversa specifica statutaria.

I lavori sono aperti dalla segreteria nazionale uscente che, acquisiti gli atti della commissione verifica poteri, provvede all'elezione del Presidente del Congresso.

Il Presidente del Congresso cura l'elezione del vice presidente e del segretario verbalizzante, dirige ed è il responsabile dei lavori congressuali.

Il Congresso Nazionale:

- a) Analizza la situazione sindacale in rapporto al quadro politico, sociale ed industriale;
- b) Delibera gli indirizzi di politica sindacale, sociale, economica ed organizzativa del sindacato;
- c) Esamina l'azione svolta dalla Segreteria, dalla Direzione Operativa Nazionale e dal Direttivo Nazionale uscente;
- d) Approva eventuali modifiche statutarie proposte dal Direttivo Nazionale che lo ha convocato, con delibera assunta dal 2/3 dei voti rappresentati all'apertura dello stesso, sempre che tali voti risultino superiori alla metà più uno dei voti rappresentanti tutti i soci aderenti al Sindacato;
- e) Ratifica i nomi dei trenta consiglieri nazionali;
- f) Esamina e delibera sul bilancio consuntivo e preventivo dall'ultimo bilancio approvato;
- g) Elegge il Segretario Nazionale (con votazione a maggioranza dei 2/3 dei voti dei soci aventi diritto al voto nell'assise congressuale per le prime due votazioni, con ballottaggio tra i due maggiori votati nella seconda votazione in caso di una terza votazione);
- h) Elegge il Collegio Nazionale dei Sindaci;
- i) Elegge il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- j) È l'organismo preposto all'amministrazione della disciplina limitatamente alle cause in atto ancora non definite in secondo giudizio e a deliberare sulle richieste di riammissione;
- k) Delibera, con maggioranza dei 4/5 dei voti rappresentanti tutti i soci aderenti, per lo scioglimento del sindacato.

Art. 23 - Direttivo Nazionale

Il direttivo nazionale è l'organismo deliberante del sindacato tra un congresso e l'altro e si riunisce almeno una volta all'anno.

La convocazione del Direttivo Nazionale è di competenza della segreteria nazionale.

Art. 24 - Composizione del Direttivo Nazionale

Il Direttivo Nazionale è composto, con voto deliberante, da:

- La Segreteria Nazionale;
- I Segretari Regionali;
- I 30 Consiglieri Nazionali eletti nelle varie regioni in modo proporzionale al numero dei soci in ogni territorio.

Fanno altresì parte del Direttivo Nazionale, con solo voto consultivo:

- Il Collegio Nazionale dei Sindaci (quando all'ordine del giorno è prevista l'approvazione del bilancio);

- Il Collegio Nazionale dei Probiviri (quando all'ordine del giorno sono previste elezioni a cariche sociali o l'esame di ricorsi avversi alle delibere del collegio nonché quando è ritenuto opportuno dalla Segreteria Nazionale).

Art. 25 - Svolgimento e compiti del Direttivo Nazionale

Le sedute del Direttivo Nazionale sono valide se presenti almeno i 2/3 dei componenti aventi diritto al voto.

Le delibere sono valide se presenti almeno i 2/3 del numero dei componenti necessari all'apertura dei lavori.

Le delibere sono approvate a maggioranza semplice, salvo diversa specifica statutaria.

I lavori sono aperti dalla Segreteria Nazionale che provvede all'elezione del Presidente del direttivo.

Il Presidente del direttivo cura l'elezione del vice presidente e del segretario verbalizzante, dirige ed è il responsabile dei lavori del direttivo.

Il Direttivo Nazionale:

- a) Definisce l'indirizzo dell'attività sindacale e organizzativa sulla base delle delibere congressuali;
- b) Elege i componenti della segreteria nazionale;
- c) Elege chi, tra il Responsabile Nazionale Ferrovieri, il Responsabile Nazionale Autoferrotranvieri e il Responsabile Nazionale Appalti-Servizi ferroviari, ricoprirà il ruolo di Vice Segretario Nazionale che, in assenza del Segretario Nazionale, lo sostituirà in tutte le sue funzioni;
- d) Esamina e delibera annualmente sul bilancio consuntivo e preventivo;
- e) Fissa la misura sulla ripartizione dei contributi per il centro e la periferia;
- f) Ha la facoltà di sostituire il Segretario Nazionale e i componenti di segreteria nazionale, nell'ipotesi di motivato voto di sfiducia, espresso con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, di dimissioni o di decadenza dalla carica;
- g) in caso d'elezione del Segretario Nazionale, questa avviene con suffragio a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, nelle prime due votazioni; con ballottaggio tra i due maggiori votati nella seconda votazione in caso di una terza votazione;
- h) Approva, nella prima seduta, il regolamento interno ed amministrativo;
- i) Amministra i beni sociali;
- j) Assume e/o licenzia eventuali impiegati al servizio del sindacato;
- k) Convoca il Congresso Nazionale:
 - Deliberando su eventuali proposte di modifica dello statuto;
 - Eleggendo la commissione verifica poteri;
 - Deliberando le tesi congressuali.
- l) Ratifica le eventuali dimissioni di consiglieri nazionali ed i nomi dei loro subentranti espressi dalla realtà regionale di appartenenza;
- m) Ratifica i nomi, espressi dal direttivo regionale di appartenenza, dei consiglieri nazionali subentranti a quelli eletti in segreteria nazionale;
- n) Emana, nella prima seduta dopo il congresso nazionale, i criteri per la distribuzione dei permessi sindacali.

Art. 26 - Direzione Operativa Nazionale

La Direzione Operativa Nazionale è l'organismo deliberante del sindacato tra un direttivo e l'altro, in coerenza al mandato congressuale e del Direttivo Nazionale.

La convocazione della Direzione Operativa Nazionale è di competenza del Segretario Nazionale.

Art. 27 - Composizione della Direzione Operativa Nazionale

La Direzione Operativa Nazionale è composta:

- Dalla Segreteria Nazionale;
- Dai segretari regionali (o i vice in loro assenza).

Art. 28 - Svolgimento e compiti della Direzione Operativa Nazionale

Le sedute della Direzione Operativa Nazionale sono valide se presenti almeno il 50% + 1 dei componenti.

Le delibere sono approvate a maggioranza semplice.

I lavori sono aperti e presieduti dal Segretario Nazionale.

La Direzione Operativa Nazionale:

- Esamina lo sviluppo e l'evoluzione dell'azione sindacale della FAST FerroVie sia a livello nazionale che a livello regionale;
- Controlla il regolare funzionamento degli organismi sindacali regionali ed, eventualmente, elegge una commissione ispettiva;
- Nomina i commissari sostitutivi nel caso di crisi in sedi regionali;
- Delibera in merito a contenziosi interpretativi di norme e principi statutari;
- Dispone per eventuali consulenze esterne.

Art. 29 - Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è l'organismo esecutivo del sindacato.

La convocazione della Segreteria Nazionale è di competenza del Segretario Nazionale.

Art. 30 - Composizione della Segreteria Nazionale

La segreteria nazionale è composta dal:

- Segretario nazionale;
- Responsabile Nazionale Ferrovieri;
- Responsabile Nazionale Autoferrotranvieri;
- Responsabile Nazionale Appalti-Servizi ferroviari
- Responsabile Nazionale Ufficio Amministrativo;
- Responsabile Nazionale Ufficio Comunicazione;
- Responsabile Nazionale Comitato Pari Opportunità (CPO).

Art. 31 - Svolgimento e compiti della Segreteria Nazionale

Le sedute della Segreteria Nazionale sono valide se presenti il Segretario Nazionale e altri tre componenti.

La Segreteria Nazionale, oltre a perseguire l'obiettivo di rendere operative le delibere fatte dagli organismi decisionali del sindacato:

- a) Coordina la strategia e l'azione sindacale delle strutture regionali;
- b) Dichiara e formalizza gli scioperi a carattere nazionale agli enti previsti ed alle imprese;
- c) Dispone e gestisce la distribuzione dei permessi sindacali nel rispetto dei criteri stabiliti dal direttivo nazionale;
- d) Individua tra gli attivisti anche in seno alla Federazione, eventuali collaboratori (Staff) che all'occorrenza, o per periodi prestabiliti, supportino l'azione della segreteria nazionale stessa, con particolare riferimento ai dipartimenti di categoria interessati;
- e) Interviene verso il singolo socio secondo quanto disposto dall'art. 13;
- f) Può controllare la gestione finanziaria delle sedi regionali.

Art. 32 - Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza legale e negoziale, attiva e passiva del sindacato sia in sede giudiziale, in ogni stato e grado, sia in sede stragiudiziale.

Egli non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Il Segretario Nazionale:

- a) Coordina l'attività dei componenti di segreteria nazionale;
- b) Rappresenta il sindacato in seno alla segreteria generale FAST;
- c) Firma i contratti di lavoro;

- d) Tiene i rapporti con gli altri sindacati e la federazione;
- e) Tiene i rapporti protocollari con le parti datoriali;
- f) È il direttore responsabile dell'organo di stampa della FAST FerroVie.

Art. 33 – Responsabile Nazionale Ferrovieri

Il Responsabile Nazionale Ferrovieri è colui a cui fa capo l'organizzazione e la responsabilità del settore ferrovieri, opera in concerto con il Segretario Nazionale, con il quale è tenuto a rapportarsi per le varie problematiche inerenti al settore stesso, assumendo e adempiendo le responsabilità ed alle specifiche missioni assegnategli dalla segreteria.

Art. 34 – Responsabile Nazionale Autoferrotranvieri

Il Responsabile Nazionale Autoferrotranvieri è colui a cui fa capo l'organizzazione e la responsabilità del settore autoferrotranviario (compreso gli internavigatori del trasporto pubblico locale e delle autolinee in concessione), opera in concerto con il Segretario Nazionale, con il quale è tenuto a rapportarsi per le varie problematiche inerenti al settore stesso, assumendo e adempiendo le responsabilità ed alle specifiche missioni assegnategli dalla segreteria.

Art. 35 - Responsabile Nazionale Appalti-Servizi ferroviari

Il Responsabile Nazionale appalti-servizi ferroviari e collaterali al trasporto è colui a cui fa capo l'organizzazione e la responsabilità del settore appalti e servizi sia ferroviari che collaterali al sistema dei trasporti, opera in concerto con il Segretario Nazionale, con il quale è tenuto a rapportarsi per le varie problematiche inerenti al settore stesso, assumendo e adempiendo le responsabilità ed alle specifiche missioni assegnategli dalla segreteria.

Art. 36 - Responsabile Nazionale Ufficio Amministrativo

Il Responsabile Nazionale Ufficio Amministrativo è colui a cui fa capo l'amministrazione dei fondi gestiti dal sindacato, opera in concerto con il Segretario Nazionale, adempiendo le responsabilità ed alle specifiche missioni che questi gli assegna e con il quale è tenuto a rapportarsi per le varie problematiche inerenti alla propria competenza.

In particolare cura:

- a) I rapporti con i vari consulenti, aziende, associazioni, imprenditori ecc. per eventuali convenzioni e/o allargamento dei servizi per il sindacato ed i singoli soci;
- b) La pianificazione del piano di spesa ordinario e straordinario della segreteria nazionale secondo le indicazioni fornite dal segretario nazionale;
- c) La produzione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli organismi statutari;
- d) Il coordinamento a livello regionale dei responsabili amministrativi.

Nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto alla scrupolosa osservanza delle delibere degli organismi decisionali.

Art. 37 - Responsabile nazionale Ufficio Comunicazione

Il Responsabile Nazionale Ufficio Comunicazione è colui a cui fa capo l'organizzazione della comunicazione del sindacato, opera in concerto con il Segretario Nazionale, adempiendo le responsabilità ed alle specifiche missioni che questi gli assegna e con il quale è tenuto a rapportarsi per le varie problematiche inerenti alla propria competenza.

In particolare cura:

- a) L'elaborazione e la divulgazione interna ed esterna della stampa e della propaganda;
- b) La ricerca di un continuo miglioramento del sistema comunicativo del sindacato sia interno che esterno;
- c) La redazione degli articoli sugli organi di stampa;
- d) La gestione dell'informatizzazione di stampa e propaganda;
- e) La gestione degli hardware e dei software, nonché della sicurezza e riservatezza dei data-base del sindacato.

E' responsabile dell'organizzazione e della corretta gestione dei dati degli associati/iscritti al sindacato (DLgs 196/03).

Art. 38 - Responsabile Nazionale Comitato Pari Opportunità

Il Responsabile Nazionale Comitato Pari Opportunità è colui a cui fa capo l'organizzazione dell'elaborazione e della trattazione delle tematiche relative alle pari opportunità, opera in concerto con il Segretario Nazionale, adempiendo alle responsabilità ed alle specifiche missioni che questi gli assegna e con il quale è tenuto a rapportarsi per le varie problematiche inerenti alla propria competenza.

Ha il compito di rappresentare la FAST FerroVie negli incontri nazionali sulle tematiche inerenti il CPO. In particolare cura il coordinamento dell'azione dei responsabili regionali del CPO al fine di qualificare l'azione del sindacato attraverso:

- Attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla normativa nazionale e dell'Unione Europea;
- L'individuazione di fattori che ostacolano l'effettiva parità di condizioni di lavoro e di sviluppo professionale nel luogo di lavoro;
- La formulazione di proposte nelle materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa finalizzate al perseguimento di un effettivo equilibrio nelle posizioni funzionali;

A tal fine può costituire un apposito coordinamento a livello nazionale.

Art. 39 - Collegio Nazionale dei Sindaci

Il Collegio Nazionale dei Sindaci è formato da tre componenti che, tra loro, eleggono un presidente.

In caso di dimissioni di uno o più membri i subentri saranno individuati nei primi esclusi, più votati, nell'assise congressuale. Nel caso si verifichi la mancanza, per dimissioni o altro, di nominativi che hanno riportato voti nell'assise congressuale, spetta al direttivo nazionale eleggere il/i componente/i mancante/i che resterà/anno in carica sino al successivo congresso nazionale.

L'attività del Collegio Nazionale dei Sindaci è stabilita nel regolamento amministrativo.

La carica di componente del collegio nazionale dei sindaci è incompatibile con altra carica o incarico a qualsiasi livello nel sindacato.

Art. 40 - Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è formato da tre componenti che, tra loro, eleggono un presidente.

In caso di dimissioni di uno o più membri i subentri saranno individuati nei primi esclusi, più votati, nell'assise congressuale. Nel caso si verifichi la mancanza, per dimissioni o altro, di nominativi che hanno riportato voti nell'assise congressuale, spetta al direttivo nazionale eleggere il/i componente/i mancante/i che resterà/anno in carica sino al successivo congresso nazionale.

L'attività del collegio nazionale dei probiviri è stabilita da apposite norme di procedura che fanno parte integrante del regolamento interno.

La carica di componente del collegio nazionale dei probiviri è incompatibile con altra carica o incarico a qualsiasi livello nel sindacato.

TITOLO VII

Organismi periferici

Art. 41 - Congresso Regionale

Il Congresso Regionale si riunisce normalmente ogni quattro anni in precedenza al congresso nazionale, salvo convocazione straordinaria.

La convocazione del Congresso ordinario Regionale è di competenza del Direttivo Regionale e avviene secondo i tempi fissati dalle norme del regolamento interno.

La convocazione del Congresso Straordinario Regionale avviene:

1. Con delibera approvata dai due terzi dei componenti del Direttivo Regionale aventi diritto al voto;
2. su richiesta del 50% + 1 dei soci in campo regionale, mediante istanza inviata alla segreteria regionale e nazionale;

Nel caso di convocazione del congresso straordinario non ha luogo la decadenza delle cariche di cui all'art. 18, a meno che tale decadenza non sia posta all'ordine del giorno dello stesso congresso.

Art. 42 - Composizione del Congresso Regionale

Il numero dei delegati al congresso regionale è ripartito tra le varie province in modo proporzionale al numero dei soci di ogni territorio.

In caso di impossibilità di uno o più delegati a partecipare al congresso, costoro vengono sostituiti attingendo dalla graduatoria dei non eletti della/e provincia/e interessata in ordine di preferenze acquisite.

Ogni componente del congresso può essere in possesso di due sole deleghe oltre la propria.

Il valore della delega sarà deliberato dal direttivo regionale che convoca il congresso.

Partecipano al congresso con diritto di voto (valore uno), ma non possono delegarlo, tutti i componenti del direttivo regionale uscente.

Art. 43 - Svolgimento e compiti del Congresso Regionale

L'apertura formale del congresso è valida se vi sono rappresentati almeno i 2/3 dei soci accreditati alla regione.

Le delibere sono valide se presenti almeno i 2/3 del numero dei soci necessari all'apertura dei lavori.

Le delibere sono approvate a maggioranza semplice, salvo diversa specifica statutaria.

I lavori sono aperti dalla segreteria regionale uscente che, acquisiti gli atti della commissione verifica poteri, provvede all'elezione del Presidente del congresso.

Il Presidente del congresso cura l'elezione del vice presidente e del segretario verbalizzante, dirige ed è il responsabile dei lavori congressuali.

Il Congresso Regionale:

- a) Analizza la situazione sindacale in rapporto al quadro politico, sociale ed industriale;
- b) Delibera gli indirizzi di politica sindacale, sociale, economica ed organizzativa del sindacato a livello regionale e provinciale;
- c) Esamina l'azione svolta dalla Segreteria e dal Direttivo Regionale;
- d) Discute sulle tesi e analizza le eventuali modifiche statutarie deliberate dal Direttivo Nazionale;
- e) Esamina e delibera sul bilancio consuntivo e preventivo dall'ultimo bilancio approvato;
- f) Elege il Segretario Regionale (con votazione a maggioranza dei 2/3 dei voti dei soci aventi diritto al voto nell'assise congressuale per le prime due votazioni; con ballottaggio tra i due maggiori votati nella seconda votazione in caso di una terza votazione);
- g) Elege il Collegio Regionale dei Sindaci;
- h) Ratifica, comunicandoli ufficialmente, i nomi dei Consiglieri Regionali;
- i) Elege i Delegati al Congresso Nazionale;
- j) Elege gli eventuali Consiglieri Nazionali spettanti alla regione nel Direttivo Nazionale.

Art. 44 - Direttivo Regionale

Il Direttivo Regionale è l'organismo deliberante del sindacato tra un congresso e l'altro, a livello regionale, e si riunisce almeno una volta all'anno.

La convocazione del Direttivo Regionale è di competenza del Segretario Regionale.

Art. 45 - Composizione del Direttivo Regionale

Il Direttivo Regionale è composto, con voto deliberante da:

- La Segreteria Regionale;
- I Segretari Provinciali;

- I Consiglieri Nazionali appartenenti alla regione.
- I Consiglieri Regionali eletti nelle varie province in modo proporzionale al numero dei soci in ogni territorio.

Fanno altresì parte del Direttivo Regionale, con solo voto consultivo, i componenti del Collegio Regionale dei Sindaci (solo quando all'o.d.g. risulta l'approvazione del bilancio consuntivo).

Art. 46 - Svolgimento e compiti del Direttivo Regionale

Le sedute del Direttivo Regionale sono valide se presenti almeno i 2/3 dei componenti aventi diritto al voto. Le delibere sono valide se presenti almeno i 2/3 del numero dei soci necessari all'apertura dei lavori.

Le delibere sono approvate a maggioranza semplice, salvo diversa specifica statutaria.

I lavori sono aperti dalla Segreteria Regionale che provvede all'elezione del Presidente del direttivo.

Il Presidente del direttivo cura l'elezione del vice presidente e del segretario verbalizzante, dirige ed è il responsabile dei lavori del direttivo.

Il Direttivo Regionale:

- a) Definisce l'indirizzo dell'attività sindacale e organizzativa nella linea delle delibere congressuali nazionali.
- b) Elege i componenti della segreteria regionale.
- c) Elege chi, tra il Segretario Regionale Ferrovieri, il Segretario Regionale Autoferrotranvieri e il Segretario Regionale Appalti-Servizi Ferroviari e collaterali al trasporto, ricoprirà il ruolo di Vice Segretario Regionale che, in assenza del Segretario Regionale, lo sostituirà in tutte le sue funzioni;
- d) Esamina e delibera annualmente sul bilancio consuntivo e preventivo;
- e) Fissa la misura sulla ripartizione dei contributi da distribuire eventualmente sul territorio;
- f) Ha la facoltà di sostituire il Segretario Regionale e i componenti di segreteria regionale, nell'ipotesi di motivato voto di sfiducia, espresso con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, di dimissioni o di decadenza dalla carica;
- g) In caso d'elezione del Segretario Regionale, questa avviene con suffragio a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, nelle prime due votazioni; con ballottaggio tra i due maggiori votati nella seconda votazione in caso di una terza votazione;
- h) Definisce l'indirizzo di massima dell'attività sindacale e organizzativa in linea con le delibere nazionali e del Congresso Regionale;
- i) Convoca il Congresso Regionale, eleggendo la Commissione Verifica Poteri, deliberando sul numero dei soci rappresentati per ogni delega e sul numero dei Consiglieri Regionali del nuovo direttivo;
- j) Ratifica le eventuali dimissioni di Consiglieri Regionali ed i nomi dei loro subentranti espressi dalla realtà provinciale di appartenenza;
- k) Ratifica i nomi, espressi dalle realtà provinciali di appartenenza, dei Consiglieri Regionali subentranti a quelli eletti in Segreteria Regionale;
- l) Sostituisce gli eventuali Consiglieri Nazionali spettanti alla regione nel Direttivo Nazionale, dimissionari, decaduti o eletti in Segreteria Nazionale;
- m) Emanando, nella prima seduta, i criteri per la distribuzione territoriale dei permessi sindacali attribuiti alla regione;

Art. 47 - Segreteria Regionale

La Segreteria Regionale è l'organismo operativo del sindacato.

La convocazione della Segreteria Regionale è di competenza del Segretario Regionale.

Art. 48 - Composizione della Segreteria Regionale

La composizione della Segreteria Regionale è fatta in analogia a quella nazionale.

Art. 49 - Svolgimento e compiti della Segreteria Regionale

Le sedute della Segreteria Regionale sono valide se presenti il Segretario Regionale e altri tre componenti.

La Segreteria Regionale, oltre a perseguire l'obiettivo di rendere operative le delibere fatte dagli organismi decisionali del sindacato:

- a) Coordina la strategia e l'azione sindacale delle strutture provinciali;
- b) Dispone e gestisce la distribuzione dei permessi sindacali nel rispetto dei criteri stabiliti dal direttivo regionale;
- c) Individua tra gli attivisti regionali anche in seno alla Federazione, eventuali collaboratori (Staff) che all'occorrenza, o per periodi prestabiliti, supportino l'azione della stessa segreteria regionale;
- d) Può controllare la gestione finanziaria delle sedi provinciali;
- e) Convoca i congressi provinciali, eleggendone la commissione verifica poteri;

Art. 50 - Segretario Regionale

Il Segretario Regionale ha la rappresentanza del sindacato sul territorio regionale.

Il Segretario Regionale:

- a) Coordina l'attività dei componenti di segreteria regionale;
- b) Rappresenta il sindacato nelle trattative;
- c) Firma gli accordi a carattere locale ricadenti sotto la giurisdizione della sua regione;
- d) Dichiarata, formalizzandoli d'intesa con la Segreteria Nazionale (per il rispetto della legge 146/90), gli scioperi a carattere regionale e provinciale o d'impianto agli enti previsti e alle imprese;
- e) Tiene i rapporti con gli altri sindacati e la federazione;
- f) Tiene i rapporti protocollari con le parti datoriali;
- g) Cura i rapporti con le RSU/RSA e i RLS, presenti sul territorio e con gli iscritti alla FAST FerroVie;
- h) cura l'organizzazione sul territorio;

Art. 51 - Responsabile Regionale Ferrovieri

Il Responsabile Regionale Ferrovieri ha compiti analoghi a quelli previsti all'art. 33 per il responsabile nazionale ferrovieri, a livello regionale.

Art. 52 - Responsabile Regionale Autoferrotranvieri

Il Responsabile Regionale autoferrotranvieri ha compiti analoghi a quelli previsti all'art. 34 per il responsabile nazionale autoferrotranvieri, a livello regionale.

Art. 53 - Responsabile Regionale Appalti-Servizi ferroviari

Il Responsabile Regionale Appalti-Servizi ferroviari e collaterali al trasporto ha compiti analoghi a quelli previsti all'art. 35 per il Responsabile Nazionale Appalti-Servizi ferroviari e collaterali al trasporto, a livello regionale.

Art. 54 - Responsabile Regionale Ufficio Amministrativo

Il Responsabile Regionale Ufficio amministrativo ha compiti analoghi a quelli previsti all'art. 36 per il Responsabile Nazionale Ufficio Amministrativo, a livello regionale.

Art. 55 - Responsabile Regionale Ufficio Comunicazione

Il Responsabile Regionale Ufficio Comunicazione ha compiti analoghi a quelli previsti all'art. 37 per il Responsabile Nazionale Ufficio Comunicazione, a livello regionale.

Art. 56 - Responsabile Regionale Comitato Pari Opportunità

Il Responsabile Regionale Comitato Pari Opportunità ha compiti analoghi a quelli previsti all'art. 38 per il Responsabile Nazionale Comitato Pari Opportunità, a livello regionale.

Art. 57 - Collegio Regionale dei Sindaci

Il Collegio Regionale dei Sindaci è formato da tre componenti che, tra loro, eleggono un presidente.

In caso di dimissioni di uno o più componenti i subentri saranno individuati nei primi esclusi, più

votati, nell'assise congressuale. Nel caso si verifichi la mancanza, per dimissioni o altro, di nominativi che hanno riportato voti nell'assise congressuale, spetta al direttivo regionale eleggere il/i componente/i mancante/i che resterà/anno in carica sino al successivo congresso regionale.

È compito del collegio regionale dei sindaci effettivi:

- a) Controllare la regolarità dei corrispettivi di spesa della segreteria regionale e delle segreterie provinciali ricadenti nella regione;
- b) Segnalare eventuali anomalie amministrative, al direttivo regionale e/o alla segreteria nazionale, della segreteria regionale e delle segreterie provinciali ricadenti nella regione.

La carica di componente del collegio regionale dei sindaci è incompatibile con altra carica o incarico a qualsiasi livello nel sindacato.

Art. 58 - Congresso Provinciale

Il Congresso Provinciale si riunisce normalmente ogni quattro anni in precedenza al Congresso Regionale, salvo convocazione straordinaria.

La convocazione del Congresso ordinario Provinciale è di competenza del Segretario Regionale e avviene secondo i tempi fissati dalle norme del Regolamento Interno.

La convocazione del Congresso Straordinario Provinciale avviene:

1. Con delibera approvata dai due terzi dei componenti della Segreteria Regionale aventi diritto al voto;
2. Su richiesta del 50% + 1 dei soci in campo provinciale, mediante istanza inviata alla Segreteria Regionale;

Nel caso di convocazione del Congresso Straordinario non ha luogo la decadenza delle cariche di cui all'art. 18, a meno che tale decadenza non sia posta all'ordine del giorno dello stesso congresso.

Art. 59 - Composizione del congresso Provinciale

Partecipano al congresso con diritto di voto (valore uno), tutti i soci ricadenti sotto la giurisdizione della provincia. Ogni socio può essere in possesso di quattro deleghe.

Art. 60 - Svolgimento e compiti del Congresso Provinciale

L'apertura formale del congresso è valida se vi sono rappresentati almeno i 2/3 dei soci accreditati alla provincia.

Le delibere sono valide se presenti almeno i 2/3 del numero dei soci necessari all'apertura dei lavori.

Le delibere sono approvate a maggioranza semplice, salvo diversa specifica statutaria.

I lavori sono aperti dal Segretario Regionale che, acquisiti gli atti della Commissione Verifica Poteri, presiede, dirige ed è il responsabile dei lavori, a cominciare dall'elezione del vice presidente e del segretario verbalizzante.

Il Congresso Provinciale:

- a) Analizza la situazione sindacale in rapporto al quadro politico, sociale ed industriale;
- b) Propone gli indirizzi di politica sindacale, sociale, economica ed organizzativa del sindacato a livello provinciale;
- c) Elegge il Segretario Provinciale, il suo vice, il Responsabile Amministrativo Provinciale, se la provincia usufruisce di contributi economici, e, laddove riuscisse possibile, elegge una struttura analoga a quella della segreteria regionale;
- d) Elegge i Consiglieri Regionali spettanti alla provincia;
- e) Elegge i Delegati al Congresso Regionale.

Art. 61 - Segreteria Provinciale

La Segreteria Provinciale è l'organismo operativo del sindacato ed è convocata dal Segretario Provinciale.

Essa è rappresentata dal Segretario Provinciale il quale, se non fosse costituita una struttura analoga alla Segreteria Regionale, individua tra gli attivisti provinciali, anche in seno alla Federazione, eventuali collaboratori (Staff) che all'occorrenza, o per periodi prestabiliti, supportino l'azione della

stessa Segreteria Provinciale; ha il compito di coordinare anche le eventuali RSU/RSA o RLS presenti sul proprio territorio.

Il Vice Segretario Provinciale supporta l'azione del Segretario Provinciale sostituendolo in caso d'assenza.

Il Responsabile Amministrativo Provinciale, ove presente, ha compiti analoghi, a livello provinciale, a quelli previsti all'art. 54 per il Responsabile Regionale Ufficio Amministrativo, a livello provinciale.

Art. 62 - Segreteria Sezionale

La Segreteria Sezionale è l'organismo operativo a livello aziendale e viene costituita dalla Segreteria Regionale quando se ne ravvisi la necessità. Essa è rappresentata dal Segretario Sezionale, il quale ha il compito di coordinare anche le eventuali RSU/RSA o RSL presenti in azienda.

TITOLO VIII

Associazione Professionale

Art. 63 - Associazione Macchinisti Autonomi

La FAST FerroVie riconosce, al proprio interno, l'Associazione Professionale Macchinisti "SMA".

L'Associazione è regolamentata da proprio Statuto, che non contrasta con il presente. Grazie ad essa la FAST FerroVie è riconosciuta e partecipa con il proprio rappresentante legale ai consessi Autonomie Lokomotivführer-Gewerkschaften Europas (Ale), aderente a CESI.

TITOLO IX

Fondi amministrativi

Art. 64 - Finanziamento e autonomia amministrativa

Al finanziamento del sindacato concorrono le quote associative, i contributi volontari, le sottoscrizioni, i lasciti "et similia" e i proventi dell'attività collaterali di servizio agli associati e non.

Art. 65 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili acquistati o passati in proprietà del sindacato.

TITOLO X

Disposizioni finali e norme transitorie

Art. 66 - Norme finali

Il presente statuto voluto e approvato dal Congresso Costitutivo del Sindacato FAST FerroVie, dal Congresso Straordinario FAST Ferrovie, tenutosi dal 12 al 14 marzo 2008 in Trevi e dal congresso straordinario della FAST Autoferrotranvieri tenutosi il 12-12-2007 in Valtopina (PG), annulla e sostituisce i precedenti rispettivi statuti:

1. FAST Ferrovie approvato nel Congresso Nazionale del 15-16-17- Marzo - 2005
2. FAST Autoferrotranvieri del 23 - Novembre -2006

Il presente statuto entra in vigore con la fine dei lavori del congresso costitutivo della Fast FerroVie

Art. 67 - Norme transitorie

Il congresso costitutivo del Sindacato FAST FerroVie riconosce, facendoli propri fino alla decadenza

statutaria, le ultime cariche ed organismi sociali eletti dai congressi straordinari regionali e provinciali della FAST Ferrovie.

Il congresso costitutivo del Sindacato FAST FerroVie costituisce elemento di soluzione di continuità anche per la temporizzazione di qualunque carica o incarico nazionale del sindacato FAST Ferrovie.

Le inchieste del Collegio Nazionale dei Probiviri Fast Ferrovie non ancora giunte a sentenza, vengono prese in carico dal Collegio Nazionale dei Probiviri Fast FerroVie.

Gli eventuali ricorsi presentati avverso sentenze emesse dal Collegio Nazionale dei Probiviri Fast Ferrovie, verranno presi in esame dal secondo Direttivo Nazionale FAST FerroVie seguente il congresso costitutivo.

Trevi (PG) lì, 14 – Marzo - 2008

Il Presidente del 1° Congresso Nazionale
FAST FerroVie

S. Marsinelli